

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, FINPIEMONTE S.p.A. E COMMISSIONE REGIONALE ABI DEL PIEMONTE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI GARANTITI SECONDO LE MODALITA' DEL MICROCREDITO.

PREMESSO CHE:

- L'ABI ha promosso una serie di iniziative tendenti a favorire un corretto posizionamento dell'industria bancaria italiana in materia di microcredito;
- la Regione Piemonte ha modificato ed integrato l'art. 8 della legge regionale 18.05.2004, n.12, istitutivo del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile, con l'art. 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30, istituendo il Fondo di garanzia per il microcredito;
- il testo dell'articolo in vigore dopo la modifica prevede ai commi 4 e 5:
"4. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al microcredito ai seguenti soggetti:
imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali; soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività.
- 5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Regione costituisce un fondo di garanzia per il microcredito e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo";
- con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 la Giunta regionale ha previsto l'istituzione del Fondo di garanzia per il microcredito affidando a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'istituzione del fondo medesimo;
- con D.G.R. n. 41 – 13183 del 01.02.2010 la Giunta regionale ha previsto i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito definendo "i soggetti non bancabili", soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario;
- l'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche che decideranno di convenzionarsi con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato;
- Il Fondo rilascia garanzia "sostitutiva", per cui la banca non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario;

considerato che la Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. e la Commissione regionale ABI del Piemonte concordano sulla necessità di un'unica strategia a livello regionale per favorire l'accesso al Fondo di garanzia per il microcredito ai soggetti non bancabili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione regionale in materia;

considerate le opportunità che possono nascere da una sinergia di intenti tra la Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. e la Commissione regionale ABI del Piemonte per favorire i soggetti non bancabili nella realizzazione del loro progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo;

preso atto che le Parti ritengono procedere alla stesura di un apposito protocollo finalizzato ad individuare le azioni da realizzare per favorire la concessione di crediti unicamente finalizzati a sostenere attività imprenditoriali e di lavoro autonomo poste in essere da soggetti non bancabili.

TRA

la REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico Massimo Giordano;

FINPIEMONTE S.P.A., rappresentata dal Presidente Massimo Feira;

la COMMISSIONE REGIONALE ABI DEL PIEMONTE, rappresentata dal Presidente Adriano Maestri

SI STIPULA E SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Impegni della Regione Piemonte)

La Regione Piemonte, tramite la propria finanziaria regionale Finpiemonte, predispone specifica convenzione per la concessione di finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per il microcredito, da sottoscrivere da parte delle banche per il finanziamento di progetti imprenditoriali e di lavoro autonomo proposti da "soggetti non bancabili", soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario.

ART. 2

(Impegni della Commissione regionale ABI del Piemonte)

La Commissione regionale ABI del Piemonte si impegna a:

- promuovere la sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 1 da parte degli istituti di credito al fine di sostenere imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali, le ditte individuali e soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività ad accedere al Fondo di garanzia per il microcredito;
- dare diffusione del contenuto del presente protocollo presso tutte le banche che operano sul territorio regionale e che intendono dedicare particolare attenzione all'individuazione di forme di finanziamento a medio e lungo termine specificatamente dedicate alle imprese e ai lavoratori autonomi destinatari del Fondo di garanzia per il microcredito, anche al di fuori degli interventi di finanza agevolata previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
- invitare le banche sottoscrittrici delle convenzioni di cui all'art. 1 a comunicare a Finpiemonte S.p.A. e alla Commissione regionale ABI stessa l'elenco degli eventuali sportelli dedicati che potranno essere messi a disposizione sul territorio per la gestione delle richieste e delle operazioni di finanziamento a valere sul Fondo di garanzia per il microcredito.

ART. 3

(Impegni di Finpiemonte)

Nell'esercizio delle proprie funzioni, Finpiemonte S.p.A. si impegna a:

- promuovere azioni sinergiche con le banche convenzionate, per garantire a tutti gli operatori coinvolti una corretta informativa sulle condizioni previste dagli atti di convenzionamento;
- operare con tempestività nell'attuazione delle procedure di valutazione delle istanze presentate, entro un termine massimo di 30 gg dal ricevimento delle richieste di accesso al fondo di garanzia;
- pubblicare periodicamente l'elenco delle banche convenzionate e delle condizioni da queste applicate alle operazioni di finanziamento;
- fornire alla Commissione regionale ABI del Piemonte i dati e le informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento dell'iniziativa.

ART. 4

(Impegni congiunti della Regione Piemonte, di Finpiemonte S.p.A. e della Commissione regionale ABI del Piemonte)

La Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A e la Commissione regionale ABI del Piemonte si impegnano a:

- promuovere, in collaborazione con le banche convenzionate, iniziative di formazione e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti destinatari dei finanziamenti garantiti a valere sul Fondo di garanzia regionale per il microcredito;
- promuovere e diffondere il presente Protocollo mediante iniziative di comunicazione appositamente realizzate, gli ordinari canali di pubblicizzazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, comunicati stampa su quotidiani di tiratura regionale, apposito spazio sul sito internet della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A., l'Ufficio regionale per le relazioni con il pubblico, le Camere di commercio delle Province, i Comitati provinciali per l'imprenditoria femminile, incontri territoriali, convegni a carattere regionale e in tutti i modi ritenuti più idonei ed efficaci.

ART. 5

(Validità temporale)

Il presente protocollo avrà una durata di tre anni a decorrere dalla firma dello stesso e sarà registrato solo in caso d'uso.

Il protocollo potrà essere rinnovato previa verifica dei contenuti da parte dei soggetti sottoscrittori ed adozione di uno specifico provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto